

Deliberazione della Giunta Regionale 7 agosto 2026, n. 9-2971

Decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, articolo 24, comma 4. Approvazione dello schema di accordo da sottoscrivere con il Comune di Trino, l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e Sogin S.p.A. per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale dei progetti per la disattivazione accelerata, in un'unica fase, fino al rilascio...



Seduta N° 183

Adunanza 07 AGOSTO 2026

Il giorno 07 del mese di agosto duemilaventisei alle ore 15:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Mettola nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Daniela CAMERONI - Marina CHIARELLI

DGR 9-2971/2026/XII

OGGETTO:

Decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, articolo 24, comma 4. Approvazione dello schema di accordo da sottoscrivere con il Comune di Trino, l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e Sogin S.p.A. per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale dei progetti per la disattivazione accelerata, in un'unica fase, fino al rilascio incondizionato del sito, della Centrale nucleare "Enrico Fermi" di Trino (VC), autorizzata con il decreto ministeriale del 2 agosto 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico.

A relazione di: Marnati

Premesso che:

il decreto legislativo n. 79/1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, all'articolo 13, comma 2, lettera e), sancisce che ENEL s.p.A. costituisca, tra l'altro, una società per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità; in data 31 maggio 1999, in attuazione della richiamata lettera e), ENEL S.p.A. ha costituito la Società Gestione Impianti Nucleari ("Sogin") S.p.A. per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti e, in data 3 novembre 2000, le azioni di Sogin S.p.A. sono state trasferite, in attuazione al comma 4 del sopra citato articolo 13, da ENEL S.p.A. al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze); con il decreto del 2 dicembre 2004 del Ministero delle Attività Produttive sono stati definiti, ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 13, gli indirizzi strategici ed operativi a Sogin S.p.A.

Richiamato che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), istituita dalla legge n. 481/1995, è un'autorità amministrativa indipendente che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 230/1995, prevedeva che l'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione di un impianto nucleare è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora MASE), sentiti i Ministeri dell'Ambiente, dell'Interno, del Lavoro e della Previdenza Sociale e della Sanità, la Regione o Provincia Autonoma interessata e l'ANPA (ora ISIN), su istanza del titolare della licenza; il decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, all'articolo 24, comma 4, ha dettato disposizioni per l'accelerazione delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari, prevedendo, tra l'altro, che per l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione, rilasciata ai sensi del suddetto articolo 55, la Regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

Preso atto che:

Sogin S.p.A., interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), opera in base agli indirizzi strategici del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ed è soggetta al controllo e alla regolazione di ARERA, attraverso un sistema regolatorio basato sull'approvazione di un preventivo annuale e del relativo consuntivo;

nel Comune di Trino (VC) è ubicata la Centrale nucleare "Enrico Fermi" e, con il decreto ministeriale n. XIII-418 del 9 giugno 2000, è stata trasferita a Sogin S.p.A. la titolarità dei provvedimenti autorizzativi concernenti il suo esercizio;

con il decreto prot. n. DSA-DEC-2008-0001733 del 24 dicembre 2008, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATM), di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, in relazione al progetto "Attività di Decommissioning-Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito" relativo alla Centrale di Trino, a seguito dell'istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presentata da Sogin S.p.A., con la nota del 4 settembre 2003;

in data 31 dicembre 2001, successivamente aggiornata con le note del 9 settembre 2003 e del 7 febbraio 2011, Sogin S.p.A. ha proposto istanza al Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato, ai sensi del sopra citato articolo 55 del decreto legislativo n. 230/1995, per l'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione accelerata della Centrale in un'unica fase fino al rilascio incondizionato del sito, corredando l'istanza medesima con la documentazione tecnica esplicativa degli interventi previsti per lo smantellamento dell'impianto e la sistemazione dei rifiuti radioattivi;

con il decreto ministeriale del 2 agosto 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 55 del decreto legislativo n. 23/1995 ed all'articolo 24, comma 4, del decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, ha autorizzato Sogin S.p.A. all'esecuzione delle operazioni previste nel piano globale di disattivazione accelerata, in un'unica fase, fino al rilascio incondizionato del sito della Centrale nucleare di Trino.

Dato atto che:

la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore "Emissioni e Rischi ambientali", con la nota prot. n. 19043 del 17 giugno 2015, ha attivato un tavolo tecnico, composto dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Vercelli, dal Comune di Trino, dall'ARPA Piemonte, dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e da Sogin S.p.A., per coordinare le azioni finalizzate alla definizione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale riferite ai progetti di disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito e di adeguamento dei depositi temporanei di rifiuti radioattivi della Centrale di Trino;

nelle riunioni che si sono susseguite nel corso degli anni, come da documentazione agli atti, sono

state valutate ed approfondite differenti proposte di misure e, nel corso dell'incontro svoltosi in data 25 giugno 2025, sono infine stati definiti gli interventi (la rigenerazione urbana di via Vercelli a Trino con la realizzazione di una pista ciclabile e l'incremento di elementi di verde urbano e, quali azioni previste nel "Piano di riabilitazione ambientale del sito", il restauro degli ambiti forestali presenti in sponda destra del fiume Po e la manutenzione delle selvicolture del patrimonio boschivo esistente) da contemplare nell'accordo, di cui al citato articolo 24, comma 4, fermo restando che le risorse economiche disponibili per la realizzazione degli interventi, pari a € 1.924.595,00, sono a carico di Sogin S.p.A. e che l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi stessi, successiva alla consegna, è assunto da Sogin S.p.A., dal Comune di Trino e dall'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese, ciascuno per quanto di competenza ed in relazione alla titolarità delle aree interessate.

Dato atto, pertanto, che la citata Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, a seguito della definizione degli interventi da realizzare, corredata dall'indicazione che i relativi costi, pari a € 1.924.595,00, sono a carico di Sogin S.p.A. e dell'individuazione dei soggetti cui spetta l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria successiva alla consegna delle opere, è addivenuta alla condivisione dei contenuti di uno schema di accordo da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, con il Comune di Trino, l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e Sogin S.p.A. per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale dei progetti di disattivazione accelerata fino al rilascio incondizionato del sito della Centrale nucleare "Enrico Fermi" di Trino (VC), autorizzata con il decreto ministeriale del 2 agosto 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Ritenuto, pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, di approvare lo schema dell'accordo, di cui all'Allegato A quale parte integrante della presente deliberazione, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, con il Comune di Trino, l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e Sogin S.p.A. per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale dei progetti per la disattivazione accelerata, in un'unica fase, fino al rilascio incondizionato del sito, della Centrale nucleare "Enrico Fermi" di Trino (VC), autorizzata con il decreto ministeriale del 2 agosto 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto gli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo sono esclusivamente quelli sopra riportati e sono totalmente a carico di Sogin S.p.A.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare lo schema dell'accordo, di cui all'Allegato A quale parte integrante della presente deliberazione, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, con il Comune di Trino, l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese e Sogin S.p.A. per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale dei progetti per la disattivazione accelerata, in un'unica fase, fino al rilascio incondizionato del sito, della Centrale nucleare "Enrico Fermi" di Trino (VC), autorizzata con il decreto ministeriale del 2 agosto 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico;
- di demandare al Direttore della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio la sottoscrizione del suddetto accordo, autorizzando le eventuali modifiche tecniche non sostanziali

che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione stessa;

- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-2971-2026-All_1-

SCHEMA_ACCORDO_COMPENSAZIONI_AMBIENTALI_CENTRALE_NUCLEA

1. RE_DI__TRINO.pdf



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO

ai sensi dell'articolo 24, comma 4 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27, per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale dei progetti per la disattivazione accelerata, in un'unica fase, fino al rilascio incondizionato del sito, della Centrale nucleare "Enrico Fermi" di Trino (VC)

TRA

la Regione Piemonte con sede e domicilio fiscale in TORINO, piazza Piemonte 1, Codice Fiscale n. 8008760016, agli effetti del presente atto rappresentata dal Direttore ing. Angelo Robotto

e

il Comune di Trino con sede e domicilio fiscale in TRINO, Corso Cavour 70, Codice Fiscale n. 80001910027, agli effetti del presente atto rappresentato dal Sindaco dott. Daniele Pane

e

l'Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese (di seguito "Ente parco Po") con sede e domicilio fiscale in CASTAGNETO PO (TO), Via Alessandria 2, Codice Fiscale n. 95000120063, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore dott.ssa Emanuela Sarzotti

e

la Sogin S.p.A., (di seguito Sogin) con sede e domicilio fiscale in ROMA, via Marsala 51/C, Codice Fiscale n. 05779721009, agli effetti del presente atto rappresentata dall'Amministratore Delegato dott. Gian Luca Artizzu

PREMESSO CHE

il Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n. 79 ("Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica") prevede, a tenore dell'articolo 13, comma 2, lettera e), la costituzione di una società per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti, anche in consorzio con altri enti pubblici o società che, se a presenza pubblica, possono anche acquisirne la titolarità;

in data 31 maggio 1999, in attuazione del richiamato articolo 13, comma 2, lettera e) del Decreto Legislativo n. 79 del 1999, ENEL S.p.A. ha costituito la Società Gestione Impianti Nucleari (nel seguito "Sogin") per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti e, in data 3 novembre 2000, le azioni della Sogin, in ottemperanza alle disposizioni del medesimo Decreto Legislativo n. 79 del 1999, sono state trasferite da ENEL S.p.A. al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero dell'economia e delle finanze);

con il Decreto del 2 dicembre 2004 del Ministero delle Attività Produttive vengono definiti gli indirizzi strategici e operativi alla Sogin, ai sensi dell'articolo 13, comma 4 del Decreto Legislativo n. 79 del 1999 e la Società è altresì soggetta al controllo e alla regolazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), attraverso un sistema regolatorio basato sull'approvazione di un preventivo annuale e del relativo consuntivo;

nel Comune di Trino (VC) è ubicata la Centrale nucleare "Enrico Fermi" alla SP 31 bis, sponda sinistra del fiume Po, a 45° 11' di latitudine nord e 4° 11' di longitudine ovest dal meridiano di Roma - Monte Mario e, con il Decreto ministeriale n. XIII-418 del 9 giugno 2000 è stata trasferita alla Sogin la titolarità dei provvedimenti autorizzativi concernenti l'esercizio della detta Centrale;

con Decreto prot. n. DSA-DEC-2008-0001733 del 24 dicembre 2008 (di seguito "DEC VIA 1733 del 24.12.2008") il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito "MATTM"), di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale, con prescrizioni, in relazione al progetto "Attività di Decommissioning-Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito" relativo alla Centrale di Trino, a seguito dell'istanza di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presentata dalla Sogin con nota del 4 settembre 2003;

in data 31 dicembre 2001, successivamente aggiornata con nota del 9 settembre 2003 e con nota del 7 febbraio 2011, la Sogin ha proposto istanza al Ministro dell'industria, commercio e artigianato, ai sensi dell'articolo 55 del Decreto Legislativo n. 230 del 1995 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili.), per l'autorizzazione all'esecuzione delle operazioni connesse alla disattivazione accelerata della Centrale in un'unica fase fino al rilascio incondizionato del sito, corredando l'istanza medesima con il documento TR G 0001 del dicembre 2001;

ai sensi del comma 1 dell'articolo 24 del Decreto Legge 2012 n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 2012, *"i pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, le osservazioni delle Amministrazioni previste dalle normative vigenti sono formulate all'ISPRA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione interessata, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni."*;

con il Decreto ministeriale del 2 agosto 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito "MiSE"), su parere dell'ISIN e degli Enti Competenti, ha pertanto autorizzato la Sogin all'esecuzione delle operazioni previste nel piano globale di disattivazione accelerata, in un'unica fase, fino al rilascio incondizionato del sito della Centrale nucleare di Trino, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 55 del Decreto Legislativo n. 230 del 1995 e

s.m.i. e all'articolo 24, comma 4 del Decreto Legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 2012, nel rispetto delle prescrizioni impartite.

CONSIDERATO CHE

il Decreto Legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 7-bis, comma 2, prevede che *“Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto”* e nel richiamato Allegato, in particolare al punto 2), sono annoverati anche gli interventi riguardanti *“le centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori”* e al punto 3) *“gli impianti destinati al trattamento ed allo stoccaggio di residui radioattivi qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20”*;

il Decreto Legge n. 70 del 2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 106 del 2011, all'articolo 4, comma 14, prevede che *“fatta salva la disciplina di cui all'art. 165, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per il triennio 2011 – 2013 non possono essere approvati progetti preliminari o definitivi che prevedano oneri superiori al due per cento dell'intero costo dell'opera per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera. Nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell'ambito della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure da adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari”*;

l'articolo 24 del Decreto Legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 2012, al comma 4 prevede altresì che *“fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del d. 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. (...) La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (...)”*;

l'articolo, 232 comma 1 del Decreto Legislativo n. 101 del 2020 dispone che *“I provvedimenti autorizzativi, le approvazioni, i certificati nonché tutti gli atti già emanati per gli impianti di cui al Titolo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, conservano a tutti gli effetti la loro efficacia”*;

con nota prot. n. 33097 del 21 dicembre 2018 la Regione Piemonte ha chiesto ai Ministeri competenti *“di voler comunicare se è corretto il riferimento al 2% dell'importo delle opere ai fini del computo delle risorse da destinare agli interventi di mitigazione e compensazione ambientale previsti dai provvedimenti ministeriali ex articolo 24 della legge 27/2012 o*

prescritti nei decreti e nelle determinazioni di VIA e se, per questi ultimi, i costi sostenuti dal proponente siano da ricomprendere nel computo complessivo di cui sopra o se siano da considerarsi aggiuntivi”;

con nota prot. n. 4834 del 4 febbraio 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito “MIT”) e con nota prot. n. 7867 del 8 aprile 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito “MiSE”) hanno fornito riscontro alla richiesta regionale comunicando che il 2% dell’importo delle opere rappresenta il limite per la determinazione delle spese per le opere di mitigazione e compensazione ambientale previste dai provvedimenti autorizzativi o prescritti nei decreti e nelle determinazioni di valutazione di impatto ambientale e che tali costi non possono essere ricompresi nel computo complessivo dell’intervento e devono ritenersi aggiuntivi;

nel DEC VIA 1733 del 24.12.2008 inerente il progetto “Attività di Decommissioning-Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito” relative alla Centrale di Trino e nel DEC VIA 126 del 30.4.2015 di esclusione dalla procedura di VIA del progetto “Aggiornamento delle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e relativo stoccaggio in sito della centrale di Trino” sono previsti interventi di recupero/ripristino/sistemazione ambientale (rif. prescrizioni 12 e 16 del DEC VIA 1733 del 24.12.2008) e di mitigazione/compensazione ambientale (rif. prescrizione 3a) del DEC VIA 126 del 30.4.2015);

la Sogin, in ottemperanza alla prescrizione 3a) del DEC VIA 126 del 30.4.2015 ha prodotto l’elaborato “Centrale di Trino – Piano di riabilitazione ambientale del sito” (di seguito “Piano di riabilitazione ambientale del sito”) precisando che gli interventi di riabilitazione ambientale ivi previsti sarebbero stati contenuti anche nel piano di recupero e ripristino ambientale del sito di cui alla prescrizione n. 12 del DEC VIA 1733 del 24.12.2008; con nota del 29 ottobre 2019 il MATTM ha comunicato l’ottemperanza alla suddetta prescrizione 3a);

il decreto del MiSE 2 agosto 2012 di autorizzazione alla disattivazione della Centrale di Trino è stato emesso ai sensi dell’articolo 24 Decreto Legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 2012, che prevede che la Regione possa promuovere accordi tra il proponente e gli Enti locali interessati per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale.

PRESO ATTO CHE

ai sensi del citato articolo 4, comma 14 del Decreto Legge n.70 del 2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 2011 e dei pronunciamenti del MIT e del MiSE del 2019 *“entro il limite complessivo massimo del 2% dell’intero costo della realizzanda opera rientrano anche tutti gli oneri derivanti da opere e misure compensative dell’impatto territoriale e sociale strettamente correlate” alla funzionalità dell’opera medesima”* e che *“nella predetta percentuale devono rientrare anche gli oneri di mitigazione di impatto ambientale individuati nell’ambito della procedura di VIA”* e le misure di compensazione e riequilibrio ambientale previste dai provvedimenti ministeriali ex articolo 24 del Decreto Legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 2012 (di seguito “misure di compensazione e riequilibrio ambientale”);

il Servizio Contratti Pubblici del MIT, il 28 marzo 2025, ha asseverato la risposta ad un quesito sui costi di monitoraggio e ha sostenuto che *“I costi per il monitoraggio ambientale non sono da computare nel 2%, per chiara indicazione letterale dell'art. 5, lett. d) dell'Allegato I.7 del Codice dei contratti pubblici”*;

il Servizio Contratti Pubblici del MIT, il 9 aprile 2025, ha asseverato la risposta al quesito sulle procedure da seguire e ha sostenuto che *“Le attività di compensazione territoriale e sociale e le mitigazioni – pur originate da accordi ex art. 24, co. 4, DL 1/2012 – rientrano a tutti gli effetti nel novero delle attività generalmente intese e riferite ai “contratti pubblici” di lavori, servizi o forniture e, in quanto tali, devono essere affidati secondo le procedure del Codice dei Contratti. Sogin SpA è stazione appaltante/ente aggiudicatore e rientra nel novero delle “amministrazioni aggiudicatrici”*. L'affidamento da parte di Sogin dovrà quindi rispettare le previsioni codicistiche appalti e gli strumenti da esso previsti (procedura di gara bandita direttamente da Sogin, in qualità di stazione appaltante, utilizzando il proprio Portale Acquisti o, in alternativa, attraverso convenzioni Consip o centrali di committenza regionali qualificate). Le somme stanziare in esito agli accordi territoriali vanno messe a gara o affidate con le procedure codificate, fermo restando il principio “senza nuovi o maggiori oneri” per la finanza pubblica ex articolo 24, comma 4, del Decreto Legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 2012

secondo l'ultimo Piano a Vita Intera delle attività di disattivazione delle Centrali e degli Impianti autorizzato dall'ARERA nel 2020, il costo riferito alla Centrale di Trino ammonta a 255.906.000,00 €;

il 2% si applica ai lavori già realizzati e consuntivati, pertanto già riconosciuti da Arera, che per quanto riguarda il sito di Trino, al 31 dicembre 2025, sono pari a 130.835.000,00 €;

l'impegno finanziario di Sogin, con riferimento al 2% delle opere realizzate e contabilizzate al 31 dicembre 2025, per la realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale previste dal presente Accordo è quindi pari a 2.616.700,00 €, costituente una prima fase dell'attuazione complessiva delle stesse; da tale importo vanno detratti 692.105,00 € relativi al “Progetto Ciclovia Ven.To” previsto come linea di azione E del succitato “Piano di riabilitazione ambientale del sito” e già realizzata dalla Sogin, con termine dei lavori il 30 luglio 2023;

le risorse a disposizione ammontano pertanto a 1.924.595,00 € e in tali risorse devono previamente rientrare ed essere impegnati anche i costi previsti per la realizzazione delle misure da attuare in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel DEC VIA 1733 del 24.12.2008 e nel DEC VIA 126 del 30.4.2015 che dovranno essere ad ogni modo garantite senza alcun pregiudizio dal punto di vista della disponibilità delle risorse economiche, quali risultanti dagli impegni di spesa allo scopo consolidati nel Piano di disattivazione della centrale di Trino nell'ultima versione approvata dall'ARERA alla data di sottoscrizione del presente Accordo;

le somme che matureranno nel corso delle successive attività di disattivazione della Centrale di Trino, saranno oggetto di ulteriori Accordi sempre finalizzati alla realizzazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale;

gli interventi per l'ottemperanza alle prescrizioni dei DEC VIA relative al riutilizzo degli edifici e alla valorizzazione del sito saranno oggetto di uno specifico tavolo tecnico, con il fine di definire gli interventi stessi alla luce della normativa al momento vigente in materia e di poterli inserire in un contesto di riferimento compiutamente definito, così come previsto dalla dgr n. 49 - 322 del 20 giugno 2005, *"Parere regionale ex art. 6 della L. 349/86 espresso ai sensi dell'art 18 della L.R. 40/1998 relativo alle integrazioni documentali in merito al progetto e allo studio di impatto ambientale "Attività di Decommissioning-Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito" relative all'impianto nucleare di Trino, ubicato in Comune di Trino, Provincia di Vercelli presentato dalla Società SOGIN S.p.A. – Roma"*, richiamata dal DEC VIA stesso.

DATO ATTO CHE

con nota prot. n. 19043 del 17 giugno 2015 la Regione Piemonte ha attivato un tavolo tecnico, composto dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Vercelli, dal Comune di Trino, dall'Arpa Piemonte, dall'Ente Parco Po e dalla Sogin, per coordinare le azioni finalizzate alla definizione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale (di seguito "tavolo tecnico per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale") stabilite nei DEC VIA e quelle da realizzare ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del Decreto Legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 2012;

nelle riunioni che si sono susseguite nel corso degli anni sono, tra l'altro, state valutate e approfondite differenti proposte di misure e, in particolare, nell'incontro del 25 giugno 2025, tenutosi a Torino presso la Regione Piemonte, il Sindaco di Trino ha indicato, quale misura ex articolo 24, comma 4, del Decreto Legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 2012, l'intervento di rigenerazione urbana di via Vercelli, che ne prevede la riqualificazione e rifunionalizzazione attraverso:

- la realizzazione di una pista ciclabile nei due sensi di marcia, sino all'imbocco con la SP455 in direzione nord est e con valenza di connessione, in direzione sud, al percorso ciclabile realizzato nell'ambito del progetto "Da Cavour al Po" finanziato dalla Regione con il bando "Percorsi ciclabili sicuri" e, da questo, alla ciclovia VEN.TO, che a sua volta è collegata alla Ciclovia "Explorando" lungo il Canale Cavour e alla via Francigena. La pista ciclabile su via Vercelli non si limita quindi a incentivare la green mobility per gli abitanti di Trino ma, connettendosi ai "percorsi ciclabili sicuri" e alla ciclovia VEN.TO, va a completare una rete fruitiva ciclabile che, attraverso il collegamento della SP 31bis, la stazione ferroviaria e la SP 455, è integrata con il sistema di mobilità collettiva creando così una rete di mobilità sostenibile del territorio su area vasta, permettendo di raggiungere luoghi di interesse culturale e naturalistico quali, a esempio, le aree del Parco del Po e del Bosco della Partecipanza, l'Abbazia di Lucedio e il Borgo di Leri Cavour nonché i centri storici delle località interessate;
- l'incremento di elementi di verde urbano, la messa a dimora di alberi, e l'utilizzo di tecnologie green per le nuove pavimentazioni così da trasformare la via da luogo di percorrenza a luogo di accoglienza e socialità;

nella medesima riunione i rappresentanti dell'Ente Parco Po hanno invece condiviso la necessità di promuovere, quali interventi di compensazione e mitigazione ambientale, in

parziale esecuzione delle azioni previste nel “Piano di riabilitazione ambientale del sito”, la progettazione e realizzazione:

- dell'azione C.1-1 del Piano “*Restauro degli ambiti forestali presenti in sponda destra*”, con la finalità della conservazione dei boschi ripariali tipici delle fasce perifluviali delle aree golenali soggette a periodiche inondazioni, tramite la rimozione delle boscaglie di specie alloctone e nuovi rimboschimenti;
- delle azioni C.2-2 e C.2-3 del Piano “*Manutenzione delle selvicolture del patrimonio boschivo esistente*”.

TUTTO CIO' PREMESSO

convenendo sugli obiettivi da raggiungere, la tipologia di misure da realizzare e sugli impegni da assumere

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
2. Il presente Accordo disciplina i rapporti tra la Regione Piemonte, il Comune di Trino, l'Ente Parco Po e la Sogin (di seguito “le Parti”) ponendosi come obiettivo la realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale dei progetti per la disattivazione della Centrale nucleare “Enrico Fermi” di Trino, che sono state individuate, con riferimento anche al “Piano di riabilitazione ambientale del sito”, nell'ambito del “tavolo tecnico per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale”, coordinato dalla Regione Piemonte.
3. Tale Accordo regola la prima fase dell'attuazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale consistenti, come meglio dettagliato in premessa:
 - nella rigenerazione urbana di via Vercelli a Trino;
 - nella progettazione e realizzazione delle azioni C.1-1, C.2-2 e C.2-3 del “Piano di riabilitazione ambientale del sito”.
4. Le ulteriori misure di compensazione e riequilibrio ambientale verranno compiutamente realizzate secondo una pianificazione modulare coerente con le somme che matureranno nel corso delle successive attività di disattivazione del sito di Trino e che saranno oggetto di Accordi finalizzati al loro completamento

Articolo 2

(Condizioni economiche)

1. L'importo delle risorse economiche messe a disposizione dalla Sogin per le misure di compensazione e riequilibrio ambientale di cui al presente Accordo è di 1.924.595,00 €, pari al 2% delle opere realizzate e contabilizzate dalla Società al 31 dicembre 2025, detratti 692.105,00 €, già impiegati per la realizzazione della Linea di azione E “Progetto Ciclovía Ven.To” del “Piano di riabilitazione ambientale del sito”.

Articolo 3

(Attività finalizzate alla realizzazione e gestione delle misure)

1. Le attività finalizzate alla realizzazione delle misure e alla loro manutenzione, oggetto del presente Accordo, sono le seguenti:
 - affidamento dei servizi di ingegneria per la progettazione delle misure di cui all'articolo 1, punto 3) del presente Accordo e delle eventuali relazioni tecniche specialistiche (geologiche, vegetazionali, ecc), nonché degli incarichi professionali per le attività di verifica e/o supporto al RUP, Responsabile Unico del Procedimento, necessarie allo scopo;
 - tutte le attività da espletare per l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi, in relazione alle misure previste;
 - verifica, validazione e approvazione dei progetti da porre a base di gara, espletamento delle procedure dell'appalto dei lavori finalizzati alla realizzazione delle misure, ovvero della scelta del contraente da indire mediante bando di gara;
 - esecuzione dei lavori fino a collaudo finale degli interventi realizzati;
 - gestione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi realizzati, che resterà in capo al soggetto proprietario delle aree su cui insistono gli interventi, successivamente alla loro realizzazione e collaudo.

Articolo 4

(Impegni della Sogin)

1. La Sogin si impegna a provvedere, anche a seguito degli Accordi Attuativi di cui all'articolo 7, nel limite dello stanziamento previsto dal presente Accordo, pari a 1.924.595,00 €, e secondo le proprie procedure del sistema di gestione Integrato (Qualità, Ambiente e Sicurezza), alle seguenti attività finalizzate alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale di cui all'articolo 1, punto 3) del presente Accordo:
 - nomina del RUP, il Responsabile Unico del Procedimento;
 - progettazione e direzione dei lavori;
 - coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva;
 - redazione di tutti gli elaborati progettuali utili all'acquisizione dei pareri e/o autorizzazioni;
 - collaudo in corso d'opera;
 - assistenza in tutte le fasi di approvazione del progetto esecutivo, da porre a base di gara di appalto dei lavori, nonché all'esecuzione dei lavori stessi;
 - assunzione del ruolo di stazione appaltante sia per i servizi di ingegneria che per i lavori e la realizzazione degli stessi.
2. Nella fase precedente agli Accordi Attuativi la Sogin provvederà inoltre alla redazione dei Documenti di Indirizzo alla Progettazione (DIP) degli interventi oggetto del presente Accordo, inviando copia ai soggetti firmatari dei suddetti Accordi Attuativi, per presa d'atto ed eventuali osservazioni ed integrazioni.

Articolo 5
(Impegni del Comune di Trino e dell'Ente Parco Po)

1. Con il presente Accordo e a seguito degli specifici Accordi Attuativi di cui all'articolo 7, il Comune di Trino e l'Ente Parco Po si impegnano:
 - a comunicare alla Sogin i territori interessati e le aree su cui insistono le misure e le loro priorità di intervento;
 - ad inviare alla Sogin, qualora già disponibili, eventuali studi di fattibilità e/o schede tecniche relative agli interventi;
 - ad assumere, ciascuno per quanto di competenza e in relazione alla titolarità delle aree interessate, l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria successiva alla consegna degli interventi realizzati dalla Sogin, restando tale attività integralmente in capo al soggetto proprietario delle aree medesime;
 - a trasmettere alla Sogin ogni dato/informazione in loro possesso e utile all'avanzamento del procedimento tecnico-amministrativo per la realizzazione delle misure;
 - a cedere, qualora necessario, in concessione temporanea e gratuita le aree oggetto di intervento, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione ed al collaudo delle opere.
2. Il Comune di Trino si impegna altresì a produrre e trasmettere alla Sogin un quadro economico di massima dell'intervento di rigenerazione urbana della via Vercelli.

Articolo 6
(Impegni della Regione Piemonte)

1. La Regione Piemonte, in qualità di promotore dell'Accordo ai sensi dell' articolo 24, comma 4, del Decreto Legge n. 1 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 2012 si impegna a:
 - monitorare lo stato di attuazione dell'Accordo, convocando a tal fine almeno annualmente il "tavolo tecnico per gli interventi di compensazione e riequilibrio ambientale";
 - promuovere, in via autonoma o su richiesta dei soggetti sottoscrittori, le eventuali azioni e iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni assunti;
 - trasmettere alla Sogin ogni dato/informazione eventualmente in suo possesso e utile all'avanzamento del procedimento tecnico-amministrativo per la realizzazione delle misure;

Articolo 7
(Accordi Attuativi)

1. A seguito della redazione da parte della Sogin dei DIP (Documenti di Indirizzo alla Progettazione) relativi alle misure oggetto del presente Accordo, saranno sottoscritti tra

la Sogin e il Comune di Trino e tra la Sogin e l'Ente Parco Po, Accordi Attuativi per stabilire nel dettaglio gli importi effettivi (entro i limiti previsti dall'articolo 2 del presente Accordo), i programmi temporali e le modalità di esecuzione degli interventi, nonché specifici obblighi e responsabilità delle parti in fase di esecuzione degli stessi.

Articolo 8 **(Durata dell'Accordo)**

1. Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sarà aggiornato con cadenza quadriennale sino al completamento delle attività previste.

Articolo 9 **(Trattamento dei dati personali)**

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché al Decreto Legislativo n. 196 del 2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" come modificato dal Decreto Legislativo n.101 del 2018.
2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Ciascuna Parte, nell'esecuzione del presente Accordo, s'impegna ad applicare misure di sicurezza idonee a proteggere i dati personali ricevuti dall'altra Parte contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentali, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta ed a quelle dedotte nel presente Accordo. I medesimi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali ad esempio, Autorità pubbliche) in relazione alle finalità sopraindicate, e i quali potranno venire a conoscenza degli stessi in qualità di incaricati o responsabili del trattamento.
4. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento. Eventuali nomine di responsabile esterno al trattamento di dati personali ex articolo 28 GDPR potranno essere sottoscritte nell'ambito dei singoli Accordi Attuativi di cui all'articolo 7.
5. I soggetti cui si riferiscono i dati potranno esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 rivolgendosi al rispettivo Titolare del trattamento. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
6. Le Parti, ognuna per quanto di competenza nell'ambito del presente Accordo, si impegnano sin d'ora a mantenersi reciprocamente indenni da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate nei loro confronti da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro

soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze alla normativa sulla protezione dei dati personali applicabile.

Articolo 10

(Controversie)

1. Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, le Parti accettano che il foro competente esclusivo sarà quello di Roma.

Articolo 11

(Sottoscrizione dell'accordo)

1. Il presente Accordo è stipulato in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15 della Legge n. 241 del 1990 ed ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/ del 2005.

REGIONE PIEMONTE

il Direttore
ing. Angelo Robotto

COMUNE DI TRINO

il Sindaco
dott. Daniele Pane

ENTE DI GESTIONE
DELLE AREE PROTETTE DEL PO

il Direttore
dott.ssa Emanuela Sarzotti

SOGIN S.p.a

l'Amministratore delegato
dott. Gian Luca Artizzu